

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO (APPALTO INTEGRATO) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL RIETI, DELLA DURATA TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

Sommario

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE	1
PARTE I – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO- TIPOLOGIA DEI LAVORI	4
Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	4
Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELL’ACCORDO QUADRO	6
Art. 2.1 – TIPOLOGIA DEI LAVORI.....	6
Art. 2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.....	10
Art. 3 OBBLIGO DI ADOZIONE E RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)	13
Art. 4 PREVISIONI COMUNI ALLO STATO DEI LUOGHI ED ALLE CONDIZIONI OPERATIVE IN CUI SI TROVERÀ AD OPERARE L’APPALTATORE	14
PARTE II – REGOLE GENERALI PER AFFIDAMENTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO.....	14
Art. 5 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE	15
Art. 6 – RISCHI DA INTERFERENZA – D.U.V.R.I.....	15
Art. 7 –CONTRATTO ATTUATIVO.....	15
Art. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	16
Art. 9 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	16
Art. 10 – CONSEGNA DEI LAVORI.....	17
Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA.....	17
Art. 12 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	18
Art. 13 – SUBAPPALTO	18
Art. 14 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	21
PARTE III – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA ECONOMICA	25
Art. 15 MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA	25
Art. 16 PREZZI CONTRATTUALI LAVORI	25
Art. 16.1 PREZZI CONTRATTUALI E MANODOPERA – DISPOSIZIONI GENERALI	26
Art. 16.2 - EVENTUALI LAVORAZIONI NON COMPRESSE NELLA TARIFFA PREZZI CONTRATTUALE. 26	
Art. 16.3 – REVISIONE PREZZI.....	27
ART. 17 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI.....	27
Art. 18 – CONTO FINALE E COLLAUDO	29
Art. 18.1 – CONTO FINALE E RATA DI SALDO	29
Art. 18.2 – CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE.....	30
Art. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
Art. 20 – FATTURAZIONE.....	31
Art. 21 – CESSIONE DEI CREDITI.....	31
PARTE V – GARANZIE RICHIESTE.....	32
Art. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA	32

Art. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	32
PARTE VI – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, PENALI, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	33
Art. 24 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	33
Art. 24.1 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI	34
Art. 24.2 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	35
Art. 25 – PENALI.....	36
Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	38
Art. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	39
Art. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISERVE	40
Art. 29 RISERVE.....	40
Art. 30 – NORME DI RINVIO	41

PARTE I – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO- TIPOLOGIA DEI LAVORI

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative all’affidamento dell’esecuzione degli interventi di adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e/o di restauro e di risanamento conservativo che la ASL di Rieti ha individuato negli atti di programmazione aziendale (Piano degli Investimenti 2024-2026).

L’elenco indicativo e non esaustivo degli interventi è riportato nell’Allegato 2.1 al presente Capitolato. La ASL si riserva la più ampia facoltà di modificare e/o integrare i predetti interventi sulla base della propria strategia aziendale e compatibilmente con la disponibilità dei locali e con la disponibilità finanziaria.

L’oggetto dei singoli “Contratti attuativi”, a cui si applicano le disposizioni di cui al presente Capitolato, consiste nell’affidamento congiunto dei Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) che verranno trasmessi di volta in volta.

La Stazione Appaltante, in casi eccezionali debitamente motivati, si riserva la facoltà di richiedere all’assuntore, con riguardo agli interventi di cui sopra, l’esecuzione dei soli lavori sulla base del Progetto Esecutivo già approvato.

La gara è una procedura suddivisa in due lotti, finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per lotto con cui stipulare il contratto di accordo quadro.

Il contratto avrà durata massima di anni 3 (tre), rinnovabile per un ulteriore anno, ed importo massimo di € 19.587.420,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) di cui:

- Per il Lotto n. 1 – P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Importo € 8.811.450,00;
- Per il Lotto n. 2 – Presidi Territoriali ASL Rieti – Importo € 10.775.970,00;

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nel Disciplinare di gara.

Ai fini dell’art. 14 del Codice, il valore complessivo dell’accordo quadro, comprensivo di opzioni, è stimato in complessivi € 23.504.904,00, come di seguito dettagliato:

LOTTO 1			
Categoria SOA	Descrizione	Importo triennale (IVA esclusa)	Opzione quinto d’obbligo
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	€ 4.888.000,00	€ 977.600,00
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	€ 2.702.000,00	€ 540.400,00
OS4 (Classifica II)	Impianti Elevatori	€ 400.000,00	€ 80.000,00
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza		€ 7.990.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 245.000,00	

A. Importo complessivo lavori (COMPRESI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 8.235.000,00	€ 1.647.000,00
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 576.450,00	€ 115.290,00
TOTALE A+B	€ 8.811.450,00	€ 1.762.290,00
Valore complessivo ex art. 14 del Codice LOTTO 1		€ 10.573.740,00

LOTTO 2			
Categoria SOA	Descrizione	Importo triennale (IVA esclusa)	Opzione quinto d'obbligo
OG11 (Classifica V)	Impianti Tecnologici	€ 4.719.800,00	€ 943.960,00
OG1 (Classifica IV)	Edifici Civili ed Industriali	€ 2.344.200,00	€ 468.840,00
OG2 (Classifica IV)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 2.700.000,00	€ 540.000,00
Importo LAVORI esclusi oneri sicurezza		€ 9.764.000,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 307.000,00	
A. Importo complessivo lavori (COMPRESI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 10.071.000,00	€ 2.014.200,00
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 704.970,00	€ 140.994,00
TOTALE A+B		€ 10.775.970,00	€ 2.155.194,00
Valore complessivo ex art. 14 del Codice LOTTO 2		€ 12.931.164,00	

Valore complessivo dell'Accordo Quadro ex art. 14 del Codice (LOTTO 1+LOTTO 2)	€ 23.504.904,00
---	------------------------

In particolare, tali prestazioni verranno meglio specificate dalla Stazione Appaltante nell'emissione dei Contratti Attuativi e potranno ricomprendere:

- La progettazione esecutiva i cui contenuti sono definiti dalla Sezione III (art. 22 e ss.) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023;
- L'attività di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito, "CSP") deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'articolo 39 del Regolamento, la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal co. 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008;

- Esecuzione dei lavori – l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Appaltatore individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

Gli edifici attualmente di proprietà e nella disponibilità dalla ASL di Rieti sono quelli inseriti nell'elenco Allegato n. 2.2 al presente Capitolato.

L'Accordo quadro si estende automaticamente anche agli edifici ed ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della ASL di Rieti, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula.

Il RUP dovrà accertare preventivamente all'emanazione del Contratto Attuativo, che i lavori commissionati all'appaltatore non rientrino in quelli già assegnati all'appaltatore del contratto di "Multiservizio Tecnologico" o altro Contratto manutentivo in essere. A tale scopo, si coordinerà continuativamente con il rispettivo DEC del contratto di Multiservizio e con il D.L. degli altri Contratti in essere.

Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2.1 – TIPOLOGIA DEI LAVORI

Le opere consistenti nei lavori di adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e/o di restauro e di risanamento conservativo di cui alle categorie riportate nella tabella sottostante, saranno valutate "a misura" o "a corpo" così come indicato nei singoli P.F.T.E., contabilizzate secondo la "Tariffa della Regione Lazio" vigente al tempo del contratto attuativo, sulla quale sarà applicato il ribasso contrattuale.

Tutte le categorie delle lavorazioni che hanno determinato l'importo complessivo dei lavori medesimi, comprendono anche gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ogni impresa. I costi per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo complessivo di contratto sarà determinato dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) e dell'importo relativo ai costi della sicurezza.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione, a richiesta del Committente, tutto il personale necessario per lo svolgimento dei lavori affidati.

Il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, è compreso nell'ambito dell'importo messo a base d'asta.

Tutti i lavori verranno svolti su emissione di Contratti Attuativi da parte del Committente e dovranno essere effettuati da personale specializzato in base alle lavorazioni che si andranno ad ordinare.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l'importo dei vari Contratti Attuativi nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le seguenti prestazioni, suddivise, con riguardo ai lavori, per categoria, per mera semplicità espositiva:

Lavori e manutenzione rientranti nella categoria OG1

Trattasi dei lavori/interventi di manutenzione straordinaria edilizia e/o di ristrutturazione degli edifici, dei locali e dei relativi elementi edilizi e costruttivi nessuno escluso, facenti parte del complesso immobiliare di proprietà e nella disponibilità della Asl Rieti.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 e smi (T.U. Edilizia), sono considerati:

1. interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessarie per:

- rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari;
- frazionare o accorpare unità immobiliari con esecuzione di opere comprese quelle che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico;
- modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio.

2. interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:

- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
- l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
- incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i lavori che rientrano nella manutenzione STRAORDINARIA EDILIZIA degli edifici/locali, riguardano:

- **opere interne:** consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio (sia in fondazione che in elevazione); sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti senza però modificare le quote di colmo o gronda; rifacimento di scale e rampe; realizzazione e miglioramento dei servizi igienico-sanitari; sostituzione dei tramezzi interni anche con modifica dello schema distributivo senza però alterare le superfici, i volumi e le destinazioni d'uso; frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliare che però non comportino la modifica dell'assetto distributivo dell'intero fabbricato; interventi finalizzati al risparmio energetico come ad esempio la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico con la coibentazione (tecnica per isolare due sistemi che possiedono condizioni ambientali differenti grazie alla quale si inibisce lo scambio di calore tra i due sistemi);
- **opere esterne:** rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane, serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;

realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; apertura di nuove porte o finestre verso l'esterno; interventi finalizzati alla creazione di cortili e giardini.

In merito all'ambito di intervento cui si riferiscono i descritti interventi, si precisa che le attività oggetto dell'appalto interessano:

- gli immobili, i singoli corpi di fabbrica, le rispettive aree/spazi di pertinenza (sia interni che esterni, all'aperto, ovunque ubicati (interrati; fuori terra) e sue porzioni accessorie, e/o pertinenziali ovunque ubicate.

Lavori rientranti nella categoria OG2

Trattasi degli interventi edilizi di RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO degli immobili in proprietà o in uso della Asl Rieti, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Ai sensi del citato art. 3 del DPR 380/01 e smi (T.U. Edilizia, tali interventi comprendono:

- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Lavori e manutenzione rientranti nella categoria OG11 e OS4

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (che comprende quindi anche lavori ed opere di adeguamento normativo antincendio), facenti parte degli immobili in proprietà o in uso della Asl di Rieti e precisamente degli:

1) impianti termici, idrico-sanitari, di climatizzazione estiva/invernale, di ventilazione e raffrescamento, di refrigerazione, a partire dalle centrali di produzione, comprese reti/circuiti di distribuzione/adduzione, fino ai terminali di qualsivoglia tipologia anch'essi compresi. i lavori/manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzati e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, nessuna esclusa. sono quindi comprese:

- le centrali primarie/secondarie, le sottocentrali, compresi tutti gli apparati, elementi costitutivi facenti parte delle stesse.
- impianti ed apparati facenti parte degli impianti di adduzione combustibile (gas metano, gasolio, gpl e/o altri tipo di combustibile), a partire dal punto di consegna/deposito di stoccaggio (compreso nel presente appalto), fino ai terminali serviti dall'impianto, con riferimento sia agli impianti di adduzione a servizio degli impianti termici (ct) delle cucine,
- le reti/circuiti di distribuzione primarie e secondarie di qualsivoglia tipologia compresi tutti gli apparati, elementi costitutivi/parti costruttive facenti parte delle stesse.
- tutti gli apparati/unità terminali (aerotermi, unità fan- coils, radiatori ecc).
- sistemi/apparati di regolazione automatica di qualsivoglia natura, tipologia.
- qualunque ulteriore parte costitutiva non espressamente elencata ma facente parte e/o essenziale ai fini del corretto funzionamento e/o della sicurezza di esercizio dell'impianto.

2) impianti elettrici (compresi impianti di alimentazione di sicurezza) sia in bt che in mt, a partire dalle cabine di trasformazione (comprese nelle prestazioni oggetto del presente affidamento), e/o dai quadri generali, comprese le reti/circuiti di distribuzione elettrica primaria e secondaria, fino ai circuiti terminali compresi in ogni loro parte costitutiva.

I lavori/manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzato e non), compresi

tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, nessuna esclusa. I lavori/manutenzione sono da intendersi altresì riferite agli impianti centralizzati e/o alle singole apparecchiature autonome, nessuna esclusa, compresi apparati ups, gruppi elettrogeni, impianti/gruppi di rifasamento e relativi elementi costitutivi (batterie, accumulatori, inverter ecc), sono quindi comprese:

- le cabine elettriche/sottostazioni/sottocentrali elettriche di qualsivoglia tipologia, compresi tutti gli apparati, elementi costitutivi facenti parte delle stesse.
- le reti elettriche di distribuzione primaria e secondaria di qualsivoglia tipologia, compresi tutti gli apparati, elementi costitutivi/parti costruttive facenti parte delle stesse.
- tutti gli apparati/unità terminali degli impianti elettrici (fino quindi alle prese elettriche comprese).
- sistemi/apparati di regolazione automatica di qualsivoglia natura, tipologia.
- qualunque ulteriore parte costitutiva non espressamente elencata ma facente parte e/o essenziale ai fini del corretto funzionamento e/o della sicurezza di esercizio dell'impianto.

3) impianti di protezione scariche elettriche (gabbia di faraday), impianti di messa a terra, i lavori/manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzati e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, nessuna esclusa.

4) impianti antincendio (impianti e reti di spegnimento ad acqua e/o con altro mezzo estinguente es. a gas inerte ecc), a partire dalle rispettive centrali (comprese), incluse le reti/circuiti fino ai terminali, anch'essi compresi (idranti, sprinkler, ecc.) nessuno escluso. I lavori/ manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzato e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura. I lavori/manutenzioni sono da intendersi altresì riferite agli impianti centralizzati e/o alle singole apparecchiature/mezzi di spegnimento autonomi (sono pertanto compresi gli estintori di qualsivoglia tipologia), nessuna esclusa.

5) impianti di rilevazione fumi/incendi, impianti di evacuazione fumi, impianti sistemi di segnalazione sonora, impianti di segnalazione ottica (pittogrammi illuminati ecc), impianti di comando/azionamento di serrande tagliafuoco ecc., a partire dalle rispettive centrali (comprese), incluse le reti/circuiti fino ai terminali anch'essi compresi, nessuno escluso. I lavori/ manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzati e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, compresa qualsivoglia apparecchiatura autonoma, nessuna esclusa.

6) impianti di illuminazione interna ed esterna (compresi gli impianti di illuminazione di sicurezza sia di tipo centralizzato che autonomo) di qualsivoglia tipologia e natura, comprese tutte le parti ed elementi costitutivi nessuno escluso (quadri, circuiti elettrici, plafoniere, corpi illuminanti di qualsivoglia tipologia ecc.). I lavori/manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzati e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, compresa qualsivoglia apparecchiatura autonoma, nessuna esclusa.

7) impianti speciali, comprendenti:

- impianti citofonici;
- impianti tvcc;
- impianti antenna tv;
- impianti diffusione sonora;
- impianti antintrusione e controllo accessi/presenza;
- sistemi di telecontrollo e di telegestione degli impianti (di qualsivoglia, tipologia, marca, a

servizio di qualsivoglia categoria di impianto oggetto del presente appalto.

I lavori/manutenzione su tutti gli impianti speciali precedentemente elencati, sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzati e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, compresa qualsivoglia apparecchiatura autonoma, nessuna esclusa.

8) impianti di alimentazione elettrica a servizio di cancelli, portoni motorizzati, compresa anche la manutenzione/lavori riguardanti le parti meccaniche/elettromeccaniche (e/o di altro tipo) che costituiscono parte integrante ei cancelli/portoni (es. riduttori meccanici, sistemi di fine corsa, pompe idrauliche, centraline elettroniche e/o di altro tipo ecc.). I lavori/manutenzione sono da intendersi estesi a qualsivoglia impianto (centralizzato e non), compresi tutti gli elementi/parti costitutive e costruttive, componenti elementari di qualsivoglia tipologia e natura, nessuno escluso.

9) impianti idricosanitari, di cucine, di lavanderie, impianti del gas, impianti aria compressa/aspiraz. vuoto a partire dalle rispettive centrali, comprese le reti/circuiti fino ai terminali, nessuno escluso). I lavori/manutenzioni sono da intendersi estese a tutti gli elementi costitutivi/parti costruttive di qualsivoglia tipologia e natura, facenti parte dei suddetti impianti (es. impianti e sistemi di trattamento acque, addolcitori, impianti osmosi, impianti sanificazione legionella, serbatoi idrici, boilers accumulo ecc.).

10) impianti trasportatori, ascensori, montacarichi, scale mobili, montascale, servoscale, piattaforme elevatrici, scale mobili, mezzi di sollevamento e di trasporto. completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano già state realizzate o siano in corso di costruzione. I lavori/manutenzioni sono da intendersi estese a tutti gli elementi costitutivi/parti costruttive di qualsivoglia tipologia e natura, facenti parte dei suddetti impianti.

11) impianti di chiamata, da realizzarsi in opere generali che siano già state realizzate o siano in corso di costruzione.

12) sono altresì comprese le opere edili necessarie alla realizzazione di qualsiasi tipo di impianto.

Art. 2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di cui al D.lgs. 36/2023, come meglio individuati all'art. 1, nel rispetto in particolare dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del Codice e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., relativi ai lavori oggetto del presente accordo quadro.

Il progetto esecutivo dovrà essere composto dagli elaborati definiti dalla Sezione III (art. 22 e ss.) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

A decorrere dal 01.01.2025, in caso di stipula di contratti attuativi per lavori di importo superiore a 1 milione di euro o diversa soglia individuata dalla normativa di settore, il servizio in questione dovrà essere svolto mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario, in relazione allo specifico intervento da realizzare, il protocollo per l'utilizzo della metodologia BIM e il capitolato informativo per

l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al codice.

L'Aggiudicatario sarà quindi tenuto a fornire, a sua volta, alla Stazione Appaltante, una Relazione sulla gestione informativa contenente l'esplicitazione degli elementi richiesti nel capitolato informativo in relazione all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

La tempistica massima per la stesura e consegna della progettazione necessaria per avviare gli interventi di manutenzione straordinaria è riportata nella seguente tabella:

Importo presunto degli interventi	Tempo di esecuzione <u>Progettazione</u> in giorni solari e consecutivi (compresi i giorni festivi) a decorrere dall'ordine di servizio
fino a 149.999 €	15
tra 150.000 € e 349.999 €	30
tra 350.000 € e 999.999€	45
Oltre 1.000.000 €	60

Il RUP, all'atto di stipula del singolo Contratto attuativo può disporre all'Appaltatore il rispetto di tempistiche diverse ovvero più restrittive di quelle indicate nelle precedenti tabelle, in relazione al grado di urgenza ed indifferibilità, quest'ultimo dettato da motivate esigenze di assicurare la continuità dei servizi sanitari, e/o evitare pregiudizio a persone o cose, e/o salvaguardare il patrimonio edilizio-impiantistico della Asl di Rieti, ovvero in relazione a residuali motivazioni ed esigenze di servizio che dovessero manifestarsi nel corso dell'appalto.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

Il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti attuativi in conformità ai criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e al presente Capitolato, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario: nelle more dell'emanazione degli opportuni interventi normativi volti a definire l'applicabilità al Codice degli Appalti pubblici della L. n. 49/2023 in materia di "equo compenso", il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sarà applicato alla sola quota ribassabile determinata in relazione al singolo contratto attuativo secondo i criteri di cui sopra.

Si precisa che ogni singolo contratto stipulato con l'aggiudicatario dell'accordo quadro sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale a livello esecutivo.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o

sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi necessari volti alla successiva realizzazione delle opere. A tal fine si precisa che il corrispettivo si intende comprensivo anche dell'onorario per tutte le attività legate alla predisposizione degli elaborati funzionali all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, titoli abilitativi e autorizzazioni che si rendessero necessari compresa la redazione e presentazione delle SCIA antincendio da presentare alla fine dei lavori.

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs. 36/2023 e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle A.G.I. e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (almeno n. 1 copia) oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

b) su supporto magnetico - ottico:

- nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.
- una copia elettronica firmata digitalmente.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 3 OBBLIGO DI ADOZIONE E RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D. lgs 36/2023, è obbligatorio adottare i criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica ed ambientali, finalizzati agli obiettivi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008.

Detti criteri sono stati recepiti con il Decreto del Ministero Transizione Ecologica 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", di recente modificato con il Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il D.M. 256/2022 abroga il precedente Decreto Min. Ambiente 11 ottobre 2017.

In base a quanto espressamente previsto dall'art. 1.1 del suddetto Decreto ministeriale del 23 giugno 2022, le disposizioni del Decreto stesso si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro e di risanamento conservativo del Codice dei Contratti pubblici: **per quanto sopra, preso atto delle prestazioni oggetto del presente appalto, il rispetto di detti criteri C.A.M. costituisce a pieno titolo obbligazione contrattuale da parte dell'appaltatore.**

In particolare, in coerenza con quanto previsto dal Decreto in parola, avuto riguardo all'ambito contrattuale delle prestazioni oggetto del presente appalto, i CAM da applicare attengono specificamente ai criteri contenuti nei seguenti capitoli del Decreto, a cui si rinvia per l'esatto e completo contenuto; precisamente si dovrà applicare, quanto segue:

- 2.4 Specifiche tecniche progettuali per gli edifici.
- 2.5-Specifiche tecniche per i PRODOTTI DA COSTRUZIONE",
- 2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al CANTIERE"
- 3.1.1- Personale di cantiere
- 3.1.2-Macchine operatrici";
- 3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori".

Tutto ciò premesso, fermo restando l'attribuzione di un punteggio ai CAM previsti nei criteri premianti dell'offerta tecnica, si precisa che:

- a) l'aggiudicatario è obbligato a rispettare integralmente e senza eccezioni, **nella scelta dei materiali e nell'organizzazione del cantiere**, tutte le prescrizioni (nessuna esclusa) previste dal d.m. n. 256 del 23 giugno 2022, in relazione al peculiare e specifico lavoro/manutenzione edilizia e/o impiantistica che la direzione lavori commissionerà all'appaltatore;
- b) per quanto sopra, nella scelta dei materiali di qualsivoglia natura e tipologia l'aggiudicatario/subappaltatore sottoporrà al DL, prima dell'inizio dell'intervento, la scheda tecnica del materiale corredata dalla certificazione e/o equivalentemente da altro mezzo di prova (nei modi e secondo quanto ammesso al cap. 1.3.4 del decreto in parola), che dimostri l'avvenuto ed integrale rispetto dei CAM, previsti per legge. NB: in caso di mancata presentazione e/o di mancato rispetto/difformità dei requisiti del prodotto/materiale rispetto a quelli imposti dal Decreto, il Direttore dei lavori disporrà:
 - a. il divieto di esecuzione del lavoro/intervento/manutenzione, da parte dell'appaltatore, stante l'impossibilità del DL stesso, per cause esclusivamente ascrivibili all'appaltatore, di autorizzare l'impiego di un prodotto/materiale non rispondente ai requisiti di accettabilità imposti per legge;

- b. l'applicazione di una penale, previa contestazione dell'addebito e la convocazione dell'appaltatore per il contraddittorio di rito.
- c) in caso **l'appaltatore esegua il lavoro senza autorizzazione preventiva del DL**, lo stesso DL, al momento della avvenuta cognizione del fatto:
- imporrà il divieto di prosecuzione ed il pristino dello stato ex ante dell'opera, i cui costi ed oneri rimarranno ad esclusivo carico ed accollo dell'appaltatore. In tale ipotesi, il DL fissa termine perentorio entro il quale l'appaltatore deve procedere al pristino, superato il quale il DL procederà automaticamente all'applicazione di una penale, ove l'appaltatore non avesse provveduto. I costi del pristino sostenuti dalla ASL di Rieti saranno scomputati dalla prima rata utile di acconto dovuta all'appaltatore.
 - disporrà la formale diffida nei confronti dell'appaltatore, in caso di reiterazione della suddetta condotta, da parte dell'appaltatore stesso;
 - effettuerà la segnalazione scritta al RUP, in caso sia di reiterazione della condotta *contra legem* da parte dell'appaltatore, e/o sia in relazione alla gravità del caso (la cui connotazione della gravità è lasciata alla autonoma valutazione del DL, in relazione a ciascun caso), affinché il RUP stesso proceda alla valutazione di rito circa la sussistenza o meno dei presupposti per la eventuale risoluzione ex art. 122 D.Lgs. n. 36/2023.
- d) analogamente, nella organizzazione del cantiere l'appaltatore sottoporrà al DL, prima dell'inizio dell'intervento/manutenzione/lavoro, le modalità adottate per assolvere agli obblighi previsti nel merito dal Decreto in parola. NB: in caso di mancato rispetto/difformità dei requisiti del cantiere rispetto a quelli imposti dal Decreto, il Direttore dei lavori procederà in pedissequa analogia a quanto indicato ai precedenti punti a) fino a c).

In caso di subappalto, l'aggiudicatario dei lavori è direttamente responsabile di far osservare al/i proprio/i subappaltatore/i requisiti C.A.M: l'affidatario ne dovrà pertanto tener espressamente conto nel contratto di subappalto stipulato con il/i propri subappaltatori, pena nullità del contratto stesso. l'aggiudicatario/appaltatore è ritenuto responsabile in solido con i propri subappaltatori, nei confronti della ASL di Rieti, in caso di inosservanza di quanto testé descritto.

Art. 4 PREVISIONI COMUNI ALLO STATO DEI LUOGHI ED ALLE CONDIZIONI OPERATIVE IN CUI SI TROVERÀ AD OPERARE L'APPALTATORE

Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso sanitari ed uffici, ma possono anche avere destinazione diverse. L'appaltatore è consapevole sin da ora che gli immobili in cui si troverà ad operare sono consegnati occupati da persone e cose, con l'effetto di dover adottare programmi di lavoro, misure organizzative e di sicurezza, in grado di assicurare e di non pregiudicare la prosecuzione e la sicurezza delle attività sanitarie e/o di altro tipo, ivi svolte, senza possibilità quindi di poter interrompere le attività sanitarie stesse.

In forza di siffatta preventiva condizione, l'appaltatore non potrà vantare nei confronti della Asl di Rieti, nessuna richiesta di maggior compensi, oltre al corrispettivo contrattuale, a titolo di ristoro dei costi sostenuti dall'appaltatore stesso, per eventuali misure tecniche suppletive e/o variazioni organizzative resesi necessarie, quali per esempio esecuzioni di lavori in orario notturno, festivo, e/o con raddoppio del personale, prolungamento dei tempi di intervento per consentire la prosecuzione delle attività sanitarie ecc.

PARTE II – REGOLE GENERALI PER AFFIDAMENTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 5 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Si intendono richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipula dell'Accordo Quadro:

- il piano operativo di sicurezza, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

All'atto della stipula del contratto l'Impresa appaltatrice deve dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter, l'art.3 bis comma quinquies del D. Lgs. 82/2005 (C.A.D.). Tutte le comunicazioni, le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto saranno inoltrate al predetto indirizzo PEC ed avranno valore di notifica.

Art. 6 – RISCHI DA INTERFERENZA – D.U.V.R.I.

Per ogni singolo contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sarà redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI). Tale documento conterrà l'indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell'esecuzione del singolo contratto attuativo e le conseguenti misure da adottare per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Resta inteso che, ove dovessero verificarsi variazioni che modifichino le condizioni al momento della redazione del DUVRI, si procederà a una nuova valutazione e, ove necessario, alla rielaborazione del documento. A tal fine la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, si informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la sede e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 –CONTRATTO ATTUATIVO

La ASL di Rieti, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, per ogni lotto, stipulerà ciascun contratto attuativo trasmettendo all'appaltatore un Ordine di Attivazione che dovrà presentare la propria accettazione, tramite sottoscrizione dell'Ordine stesso.

L'Ordine di Attivazione (O.d.A.) conterrà e/o sarà corredato dagli Elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione; l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

L'O.d.A. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di gara.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire e realizzare compiutamente l'oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell' O.d.A. (stipula del Contratto attuativo), dà atto espressamente:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del

- preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
 - di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

L'Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico **"Responsabile di Commessa"** al quale la ASL di Rieti (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell'accordo quadro. Il referente dell'impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi e curare tutti gli aspetti progettuali e realizzativi.

Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall' art. 91 del D. Lgs n. 81/2008 e quindi:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D. Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell'allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs n. 81/2008;
- predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui all'art. 41 del Codice e all'Allegato I.13.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono negli edifici e/o immobili interessati, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il D.M. n. 37/08 e ss.mm.ii. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;
- mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 10 – CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nei progetti esecutivi approvati

per dare completi e ultimati i lavori.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. e del C.S.E.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni del Contratto Attuativo, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto Attuativo, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Impresa può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 12 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

L'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico di cantiere dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Art. 13 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023. In particolare, a pena di nullità, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia

affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In base a quanto sopra richiamato, per ogni Contratto Attuativo, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente non può essere affidata a terzi e resta pertanto direttamente in capo dell'affidatario/aggiudicatario.

Con riferimento all'attività di progettazione, non è ammesso il subappalto delle prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva, fatta eccezione per le seguenti attività, trattandosi di prestazioni accessorie e secondarie: rilievi e redazione grafica degli elaborati di cantiere, attività di supporto al direttore dei lavori e accatastamento. Dette prestazioni che possono essere oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità del servizio di progettazione in cui le predette prestazioni si iscrivono.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.

L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, previa autorizzazione della ASL di Rieti, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) il subappaltatore sia in della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024;
- c) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla ASL di Rieti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della ASL di Rieti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 . Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la ASL di Rieti acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla ASL di Rieti;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 117 del codice.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La ASL di Rieti rilascerà l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

L'affidatario dovrà sostituire, previa autorizzazione della ASL di Rieti, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Art. 14 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore assume a proprio esclusivo carico, intendendosi le prestazioni compensate con i corrispettivi contrattuali:

- a) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- b) la sostituzione del proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente;
- c) tutte le spese contrattuali compresi i diritti di segreteria ove dovuti, nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima;
- d) le attività di rilievo, prove, ispezioni anche distruttive, sondaggi ecc. occorrenti od utili all'esecuzione dei lavori o richieste dalla ASL di Rieti per comprovate ragioni;
- e) le imposte e tasse per l'occupazione del suolo pubblico e tutti gli oneri, comunque denominati, dovuti agli enti competenti per l'accesso al sito e lo svolgimento dei lavori;
- f) le spese, compresi tutti gli eventuali costi e contribuzioni, per l'uso delle discariche autorizzate per il conferimento delle terre di scavo e dei rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i materiali di risulta comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori. Al riguardo, l'Appaltatore terrà la ASL di Rieti indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dal mancato rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Restano in capo alla ASL di Rieti eventuali attività di bonifica ambientale;
- g) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale;
- h) la formulazione dell'organigramma di cantiere, con individuazione precisa tra i soggetti del responsabile della sicurezza del cantiere, delegato dall'Appaltatore;
- i) recinzioni di cantiere e precauzioni: l'Appaltatore è tenuto a realizzare e ad adeguare le recinzioni di cantiere alle esigenze di progressione dei lavori ed anche alle necessità di sicurezza nei confronti delle aree limitrofe. Le recinzioni potranno pertanto essere soggette a modifiche, spostamenti e ricostruzioni in corso lavori secondo necessità e disposizioni che la ASL di Rieti e la Direzione dei Lavori potranno esprimere per oggettive esigenze operative. In tali casi si valuteranno e converranno con l'Appaltatore le soluzioni più

opportune e di minore impatto per l'esecuzione dei lavori, fermo restando che anche le eventuali serigrafie dovranno essere modificate e poste secondo le indicazioni della ASL di Rieti;

- j) le recinzioni, anche quelle eventualmente già eseguite dalla ASL di Rieti, dovranno essere adeguatamente controventate dal lato del cantiere, perfettamente aderenti al suolo (ed anche al soffitto se in interno), prive di qualsiasi sporgenza o protuberanza verso il fronte esterno ed in sommità e realizzate in modo tale da costituire una solida e valida barriera agli urti, alla propagazione di polvere e rumore, alla fuoriuscita di liquidi;
- k) analoghe protezioni e delimitazioni, dovranno essere realizzate anche a copertura di passaggi accessibili al pubblico nel caso di rischi provenienti da lavori aerei;
- l) i varchi nelle recinzioni per la formazione di accessi carrai e pedonali dovranno essere facilmente accessibili, ben disgiunti da accessi fruibili dal pubblico e adeguatamente segnalati e controllati;
- m) la pulizia dell'area di cantiere al fine di garantire il massimo decoro; in particolare dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei mezzi prima dell'accesso degli stessi sulla pubblica via;
- n) il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre, a carico dell'Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell'Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione;
- o) il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.
- p) il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale.
- q) il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- r) il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
- s) il mettere a disposizione della D.L., durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
- t) l'onere di predisporre e collocare i cartelli indicativi del cantiere che dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 90, comma 7 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, più in generale, dalla normativa applicabile (ivi inclusa la normativa edilizia);
- u) l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori e al CSE lo schema dell'impianto di cantiere preventivamente alla sua realizzazione;
- v) oneri per uffici, baracche e guardiania come da specifiche del PSC e dal presente capitolato;
- w) oneri per la gestione dei rapporti con gli enti erogatori di servizi (a titolo di esempio: acqua, energia elettrica, telefonia, fognature, ecc.), compresi di rilievi ed indagini conoscitive nonché per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per allacciamenti, forniture, scarichi e per l'esecuzione delle prescrizioni disposte dai suddetti enti. Restano in capo alla Committenza i soli oneri per i contratti definitivi di forniture ed allacci;
- x) l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le necessarie opere temporanee di recinzione, protezione, camminamenti e mancorrenti e simili richiesti per salvaguardare la sicurezza, pulizia e facilità di accesso di tutti i percorsi destinati alle persone anche estranee al cantiere circolanti nelle adiacenze. L'Appaltatore dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie

- (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti produttivi, urbani e abitato cittadino e delle installazioni circostanti ed in particolare evitare fermi lavorativi alla ASL di Rieti;
- y) il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa;
 - z) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
 - aa) la denuncia all'Ente appaltante delle scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore.
 - bb) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
 - cc) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
 - dd) prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
 - ee) provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
 - ff) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d'opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
 - gg) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro

buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

- hh) adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore
- ii) l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del cantiere, limitatamente alle aree di lavoro sia interne che esterne, un livello di illuminamento non inferiore a 20 lux;
- jj) l'Appaltatore dovrà porre in essere adeguata cartellonistica informativa nei confronti del personale degli ambienti che resteranno operativi circostanti all'area dei lavori di creazione dell'Opera, nonché di cartellonistica stradale a norma di legge all'esterno dell'area di cantiere lungo la viabilità per il raggiungimento del cantiere;
- kk) gli oneri derivanti dall'esecuzione delle eventuali prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dalla ASL di Rieti; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dal DL e/o dalla ASL di Rieti, comunque occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche;
- ll) gli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le prove di ogni tipo relative alle opere civili ed impianti, ivi compresi quelli meccanici, tecnologici ed elettrici oggetto dell'Appalto, ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dalla ASL di Rieti;
- mm) le prove relative ai collaudi provvisori per la consegna degli impianti da eseguirsi dopo che l'Appaltatore avrà provveduto all'avviamento, alle prove funzionali, messa a punto e taratura degli impianti da realizzare prima o contestualmente con l'ultimazione dei lavori;
- nn) le altre prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla ASL di Rieti, necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche e i disegni;
- oo) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori;
- pp) la consegna a fine lavori e prima dell'emissione del conto finale, di due copie cartacee dei disegni costruttivi ed esecutivi di cantiere e su supporto informatico; essi dovranno rappresentare l'opera, impianti compresi, così come è stata realmente eseguita (As Built) completi di piante e sezioni quotate, schemi di tutti gli impianti eseguiti, particolari dei materiali montati, etc.;
- qq) manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
- rr) a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.
- ss) l'appaltatore dovrà istituire un magazzino permanente presso un locale/area individuato dal D.L. ed indicato dalla stazione appaltante, nel quale depositare il materiale necessario per eseguire le lavazioni urgenti che usualmente verranno svolte durante l'attività di manutenzione
- tt) gli oneri derivanti dal garantire la pulizia delle ruote dei mezzi di cantiere utilizzati per il trasporto dei materiali anche con apposite attrezzature installate in prossimità dell'uscita

- dal cantiere interno;
- uu) il ripristino delle condizioni originarie di viabilità e delle opere a verde modificate e/o danneggiate durante l'esecuzione dei lavori;
 - vv) gli oneri per la realizzazione delle campionature richieste dalla ASL di Rieti;
 - ww) gli oneri per la fornitura di tutti i documenti richiesti dalla ASL di Rieti e per l'autorizzazione delle imprese e dei lavoratori che dovranno operare in cantiere come pure il coordinamento, la condivisione dei cronoprogrammi e la partecipazione a tutte le necessarie riunioni di coordinamento tecniche, progettuali e operative richieste dalla ASL di Rieti stessa;
 - xx) l'Appaltatore terrà la ASL di Rieti indenne e manlevata da ogni pretesa, onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante da eventuale invalidità, irregolarità, inefficacia e/o vizi afferenti alle autorizzazioni amministrative rilasciate in favore ed in possesso dell'Appaltatore;
 - yy) l'Appaltatore terrà la ASL di Rieti indenne e manlevata da ogni pretesa onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dalla eventuale violazione di detta normativa applicabile in materia urbanistica;
 - zz) l'Appaltatore terrà la ASL di Rieti indenne e manlevata da ogni pretesa onere, costo, danno, incluse le spese legali occorrenti, derivante dalla eventuale violazione della normativa applicabile in materia ambientale;
 - aaa) il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso.

PARTE III – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA

Il pagamento per i servizi di progettazione compreso il coordinamento alla sicurezza, determinato ai sensi dell'art. 2.2 del presente Capitolato, avverrà al 100% dopo la verifica ed approvazione del progetto esecutivo tramite Deliberazione aziendale, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura; in ogni caso la liquidazione non avverrà qualora non fossero stati consegnati i file digitali nonché i documenti o gli elaborati richiesti.

Previo verifica del servizio reso da parte del RUP, l'Ente verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e, il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

L'anticipazione potrà essere richiesta sull'importo del singolo contratto applicativo, nella misura massima del 20% ai sensi dell'art. 125 del Codice, e potrà essere richiesta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione disposta mediante specifico ordine di attivazione, oppure dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato.

Art. 16 PREZZI CONTRATTUALI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori, prestazioni, oggetto del presente appalto, sarà effettuata applicando il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, al "Prezziario dei lavori pubblici della Regione Lazio" vigente al tempo del contratto attuativo.

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche,

salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della sopra richiamata Tariffa vigente al momento della stipula del contratto attuativo.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Art. 16.1 PREZZI CONTRATTUALI E MANODOPERA – DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza previsti, non soggetti a ribasso d'asta e desunti dalla Tariffa Regionale del Lazio vigente.

Per i lavori sia edili che impiantistici l'applicazione dei prezzi inclusi nella “Tariffa della Regione Lazio” vigente rappresenta la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza.

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell'Impresa del 10%). Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo orario da contabilizzare per ogni unità lavorativa dalla tabella del Decreto direttoriale n. 60 del 12 ottobre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In caso di lavori svolti in regime di giorni festivi e/o in orario notturno, la manodopera sarà retribuita secondo quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori/manutenzioni appaltati a misura e le somministrazioni, comprendono:

- per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc.
- tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi.

I prezzi stessi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio.

Art. 16.2 - EVENTUALI LAVORAZIONI NON COMPRESSE NELLA TARIFFA PREZZI

CONTRATTUALE

Qualora fosse necessaria l'esecuzione di lavori e somministrazioni non contemplati nel prezzario annuale della Regione Lazio precedentemente esposto, giusta Deliberazione della Giunta Regionale del 04/07/2023, n. 503, la ASL di Rieti avrà in facoltà di ordinarli all'Impresa, che dovrà eseguirli a regola d'arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. In tale ipotesi, per la contabilizzazione delle lavorazioni non previste nel suddetto prezzario, si adotteranno i seguenti Elenchi Prezzi, in base al seguente criterio:

1. Tariffa dei prezzi (Lavori Pubblici) annuali adottati dalle Regioni Limitrofe (Toscana, Umbria, Abruzzo, etc..) in caso di applicazione residuale di detti prezzi unitari, gli stessi saranno assoggettati a quanto disposto nel capitolo revisione prezzi, del presente accordo quadro
2. Prezzario ediz. D.E.I. Recupero Ristrutturazione Manutenzione, in vigore al momento della presentazione dell'offerta. **NB:** detti Prezzari ediz. D.E.I. vigenti al momento della presentazione dell'offerta, rimarranno fissi ed invariati, per tutta la durata del presente accordo quadro. non saranno sottoposte a revisione prezzi, le voci di prezzo desunte dai suddetti Prezziari ediz. D.E.I. (vedasi chiarimenti del MIMS, in merito all'ammissibilità a compensazione prezzi, dei Tariffari differenti da quelli adottati dai competenti Provveditorati OO.PP. Regionali nell'ambito del rispetto territorio).
3. Infine, in caso non presenti nelle precedenti Tariffe/prezziari nell'ordine di successione come sopra elencato, si procederà, a tenore dell'art. 32 DPR 207/2010, mediante analisi dei prezzi. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice, i nuovi prezzi saranno preventivamente concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal R.U.P. **NB:** nel caso in cui la stessa voce della lavorazione/manutenzione richiesta dal DL fosse presente in due o più delle suddette Tariffe/prezziari, si applicherà la voce il cui prezzo unitario sia economicamente più conveniente per la ASL di Rieti: in tale ipotesi, l'appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna in ordine al criterio adottato e/o alla minor convenienza di suddetta previsione.

Art. 16.3 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del singolo contratto attuativo si verificino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento del prezzo delle lavorazioni, desumibile dall'eventuale aggiornamento del Prezziario Regionale, si procederà a riconoscere la revisione prezzi nella misura dell'ottanta per cento di detta variazione.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

Nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, l'aggiornamento avviene d'ufficio da parte di questa Stazione Appaltante, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, a mezzo corrispondenza scritta.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Codice.

La presente clausola non trova applicazione per i servizi di ingegneria e architettura previsti nel presente Disciplinare in ragione di quanto chiarito dal MIT con il parere n. 1455/2022.

ART. 17 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI

Sul valore del singolo contratto attuativo è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni oggetto degli OdA, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, previa emissione della fattura elettronica.

Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal successivo punto.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al punto precedente oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto (SAL), in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo pari ad euro 200.000.

In deroga al predetto importo minimo, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto al punto precedente, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 18 del presente Capitolato Speciale. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto attuativo eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

La ASL di Rieti acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la ASL di Rieti trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 18 – CONTO FINALE E COLLAUDO

Art. 18.1 – CONTO FINALE E RATA DI SALDO

Il conto finale dei lavori è compilato, entro il termine massimo di 30 giorni, dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del progetto entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo punto 18.2.

All'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conformi agli schemi tipo del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 18.2 – CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

L'impresa appaltatrice sarà responsabile della buona conservazione delle opere eseguite purché le stesse non siano danneggiate ad opera di terzi e dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, ogni onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo / regolare esecuzione dei lavori verrà effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinviano alle disposizioni di cui all'art. 116 del codice ed all'allegato II.14 del codice stesso.

Art. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rieti. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette)

giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG).

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla ASL di Rieti di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto della normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

Art. 20 – FATTURAZIONE

L'appaltatore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, riportando quanto previsto nei seguenti punti:

- a) ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Pag. 60 a 62 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico;
- b) ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare Il codice identificativo di gara (CIG);
- d) eventuale indicazione del Codice Unico di Progetto "C.U.P." e della Fonte di Finanziamento;
- e) ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario;
- f) indicazione dettagliata del SAL di riferimento;
- g) indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato (c.d. "tripletta NSO").

Il mancato rispetto di quanto sopra, non consentirà il regolare pagamento delle fatture. La Asl Rieti procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Capitolato sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Art. 21 – CESSIONE DEI CREDITI

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, "Codice").

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

PARTE V – GARANZIE RICHIESTE

Art. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2 per cento dell'importo del Lotto dell'Accordo Quadro aggiudicato, secondo quanto disposto dall'articolo 117 del Codice dei contratti (tenendo conto anche delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, Codice dei contratti richiamate all'articolo 117, comma 3, ultimo periodo).

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è pari al 10% del valore del contratto stesso, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 2 dell'art. 117 del Codice.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti in materia di garanzia definitiva.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 4 del Codice l'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto attuativo, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo

Art. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Per i servizi di ingegneria ed architettura - Polizza di responsabilità civile professionale.

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi alla S.A. e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del Lotto del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo. La polizza dovrà inoltre estendersi alla Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi e, solo se pertinente in base alla tipologia di soggetto Aggiudicatario, alla Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Accordo Quadro. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la

durata contrattualmente prevista.

Per i Lavori

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è determinato in funzione degli importi dei Contratti attuativi. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al d.m. n. 193 del 16.09.2022.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

PARTE VI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, PENALI, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 24 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed

obblighi descritti nel presente Capitolato Tecnico, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

Art. 24.1 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico dell'Appaltatore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento dell'Appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e dalle certificazioni attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d'ufficio in sede di gara). A norma del D. Lgs. n. 81/08 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario. A norma del D. Lgs. n. 81/08 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. È inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate il Direttore lavori (o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) può avvalersi delle facoltà previste nell'art. 25 (penali) del presente capitolato e l'Amministrazione può procedere all'applicazione della penale e delle sanzioni descritte nel medesimo articolo 25.

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge o regolamento sulla sicurezza del lavoro attualmente vigenti ivi comprese quelle di carattere imperativo.

Art. 24.2 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 25 – PENALI

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo contrattuale; resta ferma la facoltà di risolvere il contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.

Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto attuativo eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Il Direttore dei Lavori (D.L.) verifica periodicamente la regolarità delle prestazioni e la loro corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale dei lavori, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui ai successivi paragrafi, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nella stesura del progetto esecutivo o nel completamento dello stesso rispetto alle tempistiche indicate all'art. 2.2 del presente Capitolato, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità pari all'1 per mille dell'importo contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singolo progetto ordinato.

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva inoltre di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità

- nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari al uno per mille dell'importo del contratto attuativo.
- Se il progetto prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate ed indicate nell'Ordine di Lavoro.

La penale irrogata ai sensi di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

La penale sarà applicata:

- per la lett. a) all'intero importo dei lavori;
- per la lett. b) all'importo dei lavori ancora da eseguire;
- per la lett. c) all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettati o danneggiati;
- per la lett. d) all'importo dei lavori per cui l'ultimazione è prevista la scadenza.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto all'appaltatore dall'Azienda; l'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulle garanzie definitive.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso l'Azienda potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione dei contratti attuativi o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulle cauzioni definitive se queste non fossero sufficienti. Nel caso di incameramento totale o parziale delle cauzioni l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione delle stesse nei loro importi originari.

La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere i contratti attuativi senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - 1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - 2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 25, presente Capitolato;
- l) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di

cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Contratto attuativo dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

In caso di violazioni gravi e reiterate la Stazione Appaltante potrà risolvere l’Accordo Quadro.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori dei contratti attuativi in essere alla data in cui è dichiarata.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all’operatore economico inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l’Azienda, ai sensi dell’art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del Codice.

L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all’appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

Art. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISERVE

Escludendo il ricorso all'arbitrato, ogni controversia in relazione alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del contratto è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

Art. 29 RISERVE

A norma dell'art. 115 del Codice, l'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato tecnico o dal progetto esecutivo;

- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Art. 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati:

All. 2.1 – Elenco Interventi

All. 2.2 – Elenco Immobili